

| | |
|------------|--|
| 1 | RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE |
| | Con la circolare n. 6 del 1.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha commentato le norme in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell'art. 110 del D.L. 104/2020 (cosiddetta "rivalutazione generale") e nell'art. 6-bis del D.L. 23/2020 (cosiddetta "rivalutazione alberghiera"). |
| 1.1 | <p>RIVALUTAZIONE GENERALE E RIALLINEAMENTO DEI VALORI</p> <p>Sul tema, i principali chiarimenti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – possibilità di rivalutare con efficacia ai fini fiscali i beni immateriali mai iscritti in bilancio (ad esempio marchi), a condizione che gli stessi siano tutelati giuridicamente; – previsione per cui, ai fini delle discipline di ricostituzione delle riserve contenute negli artt. 172 e 173 del TUIR, il saldo attivo di rivalutazione ha natura di riserva tassabile solo in caso di distribuzione ai soci; – riconoscimento del saldo attivo netto, così come espresso dal bilancio, quale base imponibile dell'imposta del 10% per l'affrancamento; – indicazione per cui, se in sede di riallineamento è stato apposto un vincolo di sospensione d'imposta su una riserva di capitali (es. riserva sovrapprezzo azioni o quote), la riserva, se distribuita, non genera imposizione sui soci (è tassata in capo alla società); – indicazione per cui l'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC. |
| 1.2 | <p>RIVALUTAZIONE ALBERGHIERA</p> <p>Con riferimento alla rivalutazione (gratuita) per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, i principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – criteri di individuazione di tali settori (si fa riferimento, in sostanza, alle imprese i cui codici ATECO sono rispettivamente ricompresi nella divisione 55 o rappresentati dal codice 96.04.20, a cui si aggiungono le imprese che esercitano le attività alberghiera o termale in forza di autorizzazioni amministrative); – possibilità di ammettere al beneficio anche gli immobili posseduti dalle imprese "non alberghiere" (ad esempio <i>holding</i>) che li locano ad un'impresa diversa, la quale esercita l'attività alberghiera; – possibilità di ammettere al beneficio, per le imprese che esercitano due attività, delle quali quella alberghiera rappresenta l'attività secondaria, gli immobili (o la porzione) adibiti all'attività alberghiera; – possibilità di far valere ai fini fiscali gli ammortamenti sui maggiori valori stanziati nel bilancio al 31.12.2020. |
| 1.3 | <p>EFFICACIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE</p> <p>La circolare n. 6/2022 conferma il consolidato principio secondo cui l'efficacia della rivalutazione e del riallineamento è legata all'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati o riallineati e della relativa imposta sostitutiva (si tratta del prospetto del quadro RQ della dichiarazione REDDITI 2021).</p> <p>È ammessa, a tali fini, l'integrazione <i>ex post</i> della dichiarazione priva del prospetto, a condizione che sia effettuata entro i 90 giorni successivi al termine di legge (il termine in questione è però scaduto il 28.2.2022).</p> |

| | |
|------------|---|
| 2 | DIVIDENDI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - DISCIPLINA TRANSITORIA PER LE DELIBERE FINO AL 31.12.2022 |
| | <p>Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73.</p> <p>Dall'1.1.2018, la L. 205/2017 ha introdotto l'equiparazione tra dividendi qualificati e dividendi non qualificati, prevedendo per entrambi l'applicazione di tale ritenuta e dell'imposizione al 26%.</p> <p>È stata prevista anche un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito IRPEF ai sensi del D.M. 26.5.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel limite del 40%, per gli utili formati sino all'esercizio in corso al 31.12.2007; – nel limite del 49,72%, per gli utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016; – nel limite del 58,14%, per gli utili formati nell'esercizio in corso al 31.12.2017. |
| 2.1 | <p>PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI FINO AL 2017</p> <p>La concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate che si applicava prima della riforma operata dalla L. 205/2017 risulta disciplinata dal D.M. 26.5.2017, il quale resta ancora valido in vigore della disciplina transitoria.</p> <p>Oltre alle norme sull'imposizione IRPEF del dividendo, tale decreto prevede, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – con utili prodotti dalla società fino al 31.12.2007 (imponibili per il 40%); – poi con quelli formati sino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (imponibili per il 49,72%); – e poi, con gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017 (imponibili per il 58,14%). <p>Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (ad esempio, per la copertura delle perdite), possono considerarsi utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l'aliquota IRES risultava inferiore (circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 13.3.2009, par. 1.2).</p> |
| 2.2 | <p>APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE E DEL REGIME TRANSITORIO PER I DIVIDENDI</p> <p>In merito all'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili ex D.M. 26.5.2017, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 163 del 30.3.2022, ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tale presunzione, secondo l'ordine previsto dal D.M. 26.5.2017, "<i>opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili</i>"; – la medesima presunzione si applica qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) posseduta dal percettore degli utili. <p>Si tratta quindi di una presunzione che si applica, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione al regime fiscale applicabile dai soggetti percettori.</p> |
| 3 | ACCREDITAMENTO AL 5% IRPEF PER IL 2022 - CHIARIMENTI |
| | <p>Con avviso del 31.3.2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni in merito all'accREDITamento al 5% IRPEF per il 2022 per alcune categorie di enti del Terzo settore (ETS).</p> <p>In linea generale, viene precisato che gli enti presenti nell'elenco permanente dei beneficiari del 5% di cui all'art. 8 del DPCM 23.7.2020 potranno accedere al beneficio</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>del 5‰ 2022 solo se, entro l'anno 2022, risultino iscritti al RUNTS. Peraltro, gli enti che non vi abbiano ancora provveduto dovranno attivarsi tempestivamente in modo tale da ottenere l'iscrizione al RUNTS (con l'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore) entro tale anno.</p> |
| 3.1 | <p>ENTI ISCRITTI AL RUNTS</p> <p>Gli enti iscritti al RUNTS e inclusi nell'elenco permanente predetto non devono fare nulla in quanto sono considerati già accreditati al beneficio anche per l'anno 2022.</p> <p>Gli enti iscritti al RUNTS, che non sono inclusi nell'elenco permanente e che non hanno valorizzato la voce "Accreditamento al 5x1000" in sede di iscrizione al nuovo registro, possono accreditarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presentando tramite il portale del RUNTS una pratica di modifica delle informazioni; – dal 4.4.2022 (a partire dalle ore 15.00) e fino all'11.4.2022. <p>Dopo tale data i medesimi enti potranno accreditarsi al beneficio con le stesse modalità e fino al 30.9.2022, previo versamento dell'importo di 250,00 euro (cosiddetta "remissione <i>in bonis</i>").</p> <p>Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie del contributo in quanto operanti nei settori di attività delle ONLUS.</p> |
| 3.2 | <p>COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI</p> <p>Cooperative sociali ed imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione "Imprese sociali" del Registro Imprese e incluse nell'elenco permanente dei beneficiari del 5‰, non devono fare nulla in quanto sono considerate già accreditate al beneficio anche per l'anno 2022.</p> <p>Cooperative sociali ed imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese ma non incluse nell'elenco permanente dei beneficiari del 5‰, possono accreditarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presentando una pratica di modifica delle informazioni tramite il portale del RUNTS e valorizzando la voce "Accreditamento al 5 x 1000"; – dal 4.4.2022 (a partire dalle ore 15.00) e fino all'11.4.2022. <p>Dopo tale data i medesimi enti potranno accreditarsi al beneficio con le stesse modalità e fino al 30.9.2022, previo versamento dell'importo di 250,00 euro (cosiddetta "remissione <i>in bonis</i>").</p> |
| 3.3 | <p>ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE</p> <p>ODV ed APS coinvolte nel processo di tras migrazione al RUNTS e iscritte nell'elenco permanente dei beneficiari del 5‰ non devono fare nulla in quanto sono considerate già accreditate al beneficio anche per l'anno 2022.</p> <p>ODV ed APS coinvolte nel processo di tras migrazione al RUNTS e non iscritte nell'elenco permanente dei beneficiari del 5‰, possono, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, accreditarsi presentando la pratica di modifica tramite il portale del RUNTS entro il 31.10.2022 e senza necessità di effettuare alcun versamento (art. 9, comma 6, del D.L. 228/2021, convertito nella L. 15/2022).</p> |
| 4 | <p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> |
| | <p>Con il D.M. 24.3.2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, sono stati definiti termini e modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio di cui all'art. 2 del D.L. 4/2022 (cosiddetta "Sostegni-ter"), fornendo altresì le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione.</p> |
| 4.1 | <p>CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante i seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99; – hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente |

| | |
|------------|---|
| | <p>costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività agevolate;</p> <ul style="list-style-type: none"> – presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; – hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. |
| 4.2 | <p>MISURA DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; – 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; – 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro. |
| 4.3 | <p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA</p> <p>Le imprese interessate devono presentare un'istanza al Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al suddetto DM 24.3.2022; – esclusivamente in via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito internet del Ministero; – dalle ore 12.00 del 3.5.2022 alle ore 12.00 del 24.5.2022. <p>L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'<i>iter</i> di trattamento delle stesse.</p> <p>In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale sulla base delle previste risorse e delle istanze pervenute.</p> |
| 4.4 | <p>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito della pubblicazione di apposito provvedimento, sul conto corrente indicato in sede di istanza.</p> |
| 5 | <p>DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” E DALLE FATTURE ELETTRONICHE - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</p> |
| | <p>Con provvedimento n. 97188 del 25.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni da cui risulterebbe che i medesimi soggetti abbiano omesso di dichiarare, in tutto o in parte, il volume d'affari relativo al periodo d'imposta 2018.</p> <p>Tali informazioni derivano dal confronto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi del cosiddetto “spesometro” (art. 21 del D.L. 78/2010); – dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI). |
| 5.1 | <p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro”, le fatture elettroniche e le dichiarazioni annuali IVA contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – codice fiscale, denominazione e cognome e nome del contribuente; – numero identificativo della comunicazione ed anno d'imposta; – codice atto; – totale operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso, ai sensi del suddetto art. 21 del D.L. 78/2010; – totale operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015; – modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate. <p>Informazioni di dettaglio</p> <p>All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, nonché nell'interfaccia “Fatture e Corrispettivi”, sono</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse; – somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della suddetta dichiarazione; – importo della somma delle operazioni imponibili relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi del suddetto art. 21 del D.L. 78/2010; cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi del citato art. 21 del D.L. 78/2010; cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche trasmesse; – ammontare operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA; – dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); – dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); – ammontare operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei suddetti clienti soggetti passivi IVA; – ammontare operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei suddetti consumatori finali; – ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti (soggetti passivi IVA o consumatori finali). |
| <p>5.2</p> | <p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al domicilio digitale, comunicato dagli stessi; – ovvero, in assenza di domicilio digitale, per posta ordinaria. <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p> |
| <p>5.3</p> | <p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> – richiedere informazioni; – ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia. |
| <p>5.4</p> | <p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>I contribuenti possono regolarizzare errori ed omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72; – un atto di accertamento. |

| | |
|------------|--|
| 6 | CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - APPLICAZIONE DEI MASSIMALI PER GLI AIUTI DI STATO - ULTERIORI CHIARIMENTI |
| | Con la risposta n. 153 del 23.3.2022, l'Agenzia delle Entrate, rettificando parzialmente il contenuto della risposta n. 797 del 1.12.2021, chiarisce che è rimessa alla scelta del contribuente l'individuazione della data di fruizione del credito d'imposta locazioni (art. 28 del D.L. 34/2020 e successive modifiche) ai fini dell'applicazione dei massimali previsti per la maturazione degli aiuti di Stato. |
| 6.1 | <p>LIMITI AGLI AIUTI DI STATO APPLICABILI AL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI</p> <p>Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del D.L. 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 <i>final</i>, e successive modifiche).</p> <p>Con riferimento agli aiuti italiani indicati nell'art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021 (tra i quali il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020), a norma dell'art. 2 del D.M. 11.12.2021, i massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo devono essere rispettati in ciascun momento, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021, 800.000,00 euro per impresa unica; – per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021, 1.800.000,00 euro per impresa unica. |
| 6.2 | <p>DATA DI RIFERIMENTO</p> <p>L'applicabilità dell'uno o dell'altro limite, quindi, dipende dalla data in cui l'aiuto si intende "ricevuto".</p> <p>A tal proposito, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.M. 11.12.2021 e del punto 95 della decisione della Commissione europea n. C (2021) 7521 <i>final del</i> 15.10.2021, per i crediti d'imposta, la "<i>data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario</i>" può essere individuata, alternativamente, a discrezione del contribuente, nella:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data di presentazione della dichiarazione dei redditi; – data di approvazione della compensazione. <p>Inoltre, trovano applicazione anche al credito d'imposta locazioni i chiarimenti forniti, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 16-27, del D.L. 73/2021, nelle Istruzioni per la compilazione dell'istanza relativa al citato contributo, ove è stato chiarito che, con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021; – data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come: data della maturazione; data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente; data di presentazione del modello F24. |
| 6.3 | <p>SCELTA SULLA DATA</p> <p>Pertanto, nel caso di specie (che riguardava un credito maturato nel 2020 in capo ad una società che lo cede ad un'altra società nell'ottobre 2020), il credito locazioni maturato dalla società cedente può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal 19.3.2020 al 27.1.2021, se si ha riguardo alla "data di approvazione della compensazione", con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000,00 euro; – dal 28.1.2021 al 31.12.2021, se si ha riguardo alla "data di presentazione della dichiarazione dei redditi" relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al nuovo limite di 1.800.000,00 euro. |
| 6.4 | <p>LIMITI ALLA MATURAZIONE</p> <p>In ogni caso, il raggiungimento della soglia per gli aiuti di Stato deve essere valutato in capo al beneficiario originario e il cessionario non può goderne oltre quanto a questo</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>spettante, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d'imposta ma un limite alla maturazione dell'aiuto. Inoltre, nel caso di specie, posto che la cessione era avvenuta nel 2020, il cessionario non avrebbe comunque potuto utilizzare il credito residuo nel modello F24 nel 2021.</p> |
| 7 | <p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - RESTITUZIONE SPONTANEA</p> |
| | <p>La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 21.3.2022 ha istituiti i codici tributo per restituzione spontanea, tramite modello "F24 ELIDE", del contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione, non spettante, di cui all'art. 9-<i>quater</i> D.L. 137/2020.</p> |
| 7.1 | <p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</p> <p>Il contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione è stato istituito dall'art. 9-<i>quater</i>, comma 1, del D.L. 137/2020. Tale norma riconosce, per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che il locatore conceda una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso e che tali rinegoziazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – abbiano data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020; – siano state comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2021 (registrazione mediante "RLI web", mediante i c.d. "servizi agili" dell'Agenzia o presso gli sportelli). <p>Per accedere al contributo, i locatori interessati dovevano presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate tra il 6.7.2021 e il 6.10.2021, come stabilito a seguito della proroga prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 227358 del 4.9.2021. Con il provvedimento n. 291082 del 27.10.2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'importo teorico massimo del contributo, esposto al termine della procedura di presentazione dell'istanza e a disposizione del soggetto richiedente nell'area riservata del sito dell'Agenzia, spetta per intero, poiché non si è resa necessaria la rideterminazione del contributo spettante in proporzione alle risorse stanziato.</p> |
| 7.2 | <p>RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE</p> <p>La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 21.3.2022 ha stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente.</p> <p>Compilazione del modello F24 ELIDE</p> <p>La restituzione avviene mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (cosiddetto F24 ELIDE), che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – "8143", in relazione all'importo del contributo a fondo perduto; – "8144", in relazione agli interessi; – "8145", in relazione alla sanzione. <p>Nella sezione "ERARIO ED ALTRO" del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – "nel campo "tipo", lettera "R"; – nel campo "elementi identificativi", nessun valore; – nel campo "anno di riferimento", anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato "AAAA". |
| 8 | <p>COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE LOCAZIONI BREVI - MODIFICHE</p> |
| | <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 86984 del 17.3.2022, modificando il precedente provvedimento n. 132395 del 12.7.2017 (relativo all'obbligo, in capo agli intermediari, di comunicare i dati delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017), ha previsto che, nella citata comunicazione, gli intermediari dovranno inserire anche</p> |

| | |
|------------|---|
| | l'anno di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili locati. |
| 8.1 | <p>LOCAZIONI BREVI</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, configurano locazioni brevi <i>“i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”</i>.</p> <p>Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve ed assimilati (sublocazione e locazione del comodatario) si può applicare la cedolare secca, in presenza delle condizioni di legge e a seguito di apposita opzione espressa dal locatore.</p> <p>Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 595, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), a decorrere dal periodo d'imposta 2021, si presume la natura imprenditoriale dell'attività, in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. In tal caso, quindi, è esclusa la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi.</p> |
| 8.2 | <p>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI</p> <p>In capo agli “intermediari” (soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare) che risultino coinvolti nella locazione breve o nei contratti assimilati gravano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un obbligo di comunicazione (art. 4, comma 4, del D.L. 50/2017), specificamente sanzionato; – un obbligo di ritenuta (art. 4, comma 5, del D.L. 50/2017). <p>Il contenuto dell'obbligo di comunicazione era stato definito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12.7.2017, che viene modificato dal provvedimento n. 86984 del 17.3.2022.</p> <p>I dati che gli “intermediari” (residenti e non residenti nel territorio dello Stato) devono comunicare attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nome, cognome e codice fiscale del locatore; – durata del contratto; – indirizzo dell'immobile locato; – l'importo del corrispettivo lordo. <p>Ora, per effetto del provv. 86984/2022, si aggiungono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – anno di riferimento; – dati catastali dell'immobile locato. <p>Decorrenza delle novità</p> <p>L'indicazione dell'anno di riferimento si applica a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2021, da presentare entro il 30.6.2022.</p> <p>L'indicazione dei dati catastali, invece, è attualmente facoltativa; sarà obbligatoria <i>“a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2023”</i>, da presentare entro il 30.6.2024.</p> <p>Modalità di presentazione</p> <p>La comunicazione dei dati delle locazioni brevi deve essere predisposta e trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 86984/2022, che devono essere utilizzate a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2021.</p> <p>Eventuali modifiche alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dandone apposita comunicazione.</p> |

| | |
|------------|--|
| 9 | DETRAZIONI “EDILIZIE” - CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALLE DETRAZIONI CEDUTE E AGLI SCONTI PRATICATI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE |
| | <p>Con la risoluzione n. 12 del 14.3.2022, l’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ha istituito i nuovi codici tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ex art. 121 del D.L. 34/2020; – ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso. |
| 9.1 | <p>CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO</p> <p>In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del D.L. 34/2020, come novellato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 13/2022 (recante modifiche successivamente trasfuse nell’art. 28 del D.L. 4/2022, nella formulazione risultante dalla conversione disposta con la L. 25/2022), prevede due ulteriori modalità di godimento del beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti “vigilati” (banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005); – la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei “soggetti vigilati” di cui sopra. |
| 9.2 | <p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Poiché l’art. 1, comma 2, del D.L. 13/2022 (e poi l’art. 28 del D.L. 4/2022 convertito nella L. 25/2022) ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “7701”, denominato “<i>CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7702”, denominato “<i>CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7703”, denominato “<i>CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7704”, denominato “<i>CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7705”, denominato “<i>CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7706”, denominato “<i>CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7707”, denominato “<i>CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7711”, denominato “<i>SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; – “7712”, denominato “<i>SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020</i>”; |

| | |
|-------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – “7713”, denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020”; – “7714”, denominato “SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020”; – “7715”, denominato “SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - art. 121 DL n. 34/2020”; – “7716”, denominato “SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020”; – “7717”, denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020”. <p>Decorrenza Tali codici tributo devono essere utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del D.L. 34/2020 comunicate dal 17.2.2022. Per le opzioni comunicate fino al 16.2.2022 restano utilizzabili i codici tributo istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83 del 28.12.2020.</p> |
| 9.3 | <p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”; – nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. |
| 10 | <p>DETRAZIONI “EDILIZIE” - ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE - MASSIMALI UNITARI</p> <p>Con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 14.2.2022, pubblicato sulla G.U. n. 63 del 16.3.2022, sono stati fissati i nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici, previsto dal comma 13-<i>bis</i> dell’art. 119 del D.L. 34/2020.</p> <p>Ai “valori massimi” definiti dal suddetto D.M. 14.2.2022, quindi, occorre fare riferimento, “per talune categorie di beni”, ai fini del rilascio delle attestazioni di congruità delle spese agevolate con il superbonus, oppure, ancorché agevolate con <i>bonus</i> edilizi diversi dal superbonus, oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 (qualora non siano esclusi da detto adempimento ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 121, comma 1-<i>ter</i>, del D.L. 34/2020, fatta eccezione per il “<i>bonus</i> facciate”).</p> <p>Dai valori massimi di spesa ammissibile sono esclusi l’IVA, le spese per le prestazioni professionali, le spese per opere relative all’installazione e i costi di manodopera per la messa in opera dei beni.</p> <p>Decorrenza I nuovi valori si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, sia presentata dal 16.4.2022.</p> |
| 11 | <p>SUPERBONUS DEL 110% - IVA INDETRAIBILE PER EFFETTO DEL PRO RATA - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE</p> <p>Con risposta a interpello n. 118 del 15.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione di favore prevista nell’ambito del “superbonus del 110%” dall’art. 119, comma 9-<i>ter</i>, del D.L. 34/2020, in base alla quale l’IVA indetraibile per effetto del <i>pro rata</i> può essere computata come costo agevolabile ai fini del beneficio in parola, non trova applicazione in via analogica per le restanti detrazioni “edilizie”, non essendovi un’analogia previsione normativa in tal senso.</p> |
| 11.1 | <p>OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA</p> <p>Per le spese che accedono al superbonus del 110%, nel caso in cui il contribuente che</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>determina l'IVA in base al meccanismo del <i>pro rata</i> intenda optare per lo sconto in fattura ex art. 121 del D.L. 34/2020, lo stesso potrà esercitare la sola opzione per il cosiddetto sconto "parziale", prendendo esclusivamente in considerazione il corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, la quota parte di IVA indetraibile (così come determinata in base al <i>pro rata</i> definitivo dell'anno), il beneficiario potrà fruire del superbonus del 110% direttamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto.</p> |
| 11.2 | <p>DETRAZIONI "EDILIZIE" DIVERSE DAL SUPERBONUS</p> <p>Per le detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus del 110%, non appare, dunque, superato il chiarimento di prassi contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 22.12.2020, par. 5.3.2 (reso sempre in ambito superbonus del 110%, ma antecedentemente all'entrata in vigore della previsione del comma 9-ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020), in base al quale l'IVA indetraibile per effetto del meccanismo del <i>pro rata</i> non rientrerebbe tra i costi agevolabili, non riguardando singole operazioni d'acquisto, bensì una massa globale.</p> |
| 12 | <p>CONSERVAZIONE DEI REGISTRI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI</p> |
| | <p>Con la risoluzione n. 16 del 28.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha indicato l'obbligo di conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici, ribadendo quanto già affermato nella risposta a interpello n. 236 del 9.4.2021.</p> |
| 12.1 | <p>TENUTA DI REGISTRI CON SISTEMI ELETTRONICI</p> <p>L'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/94 stabilisce l'obbligo di stampa per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, entro il terzo mese dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Analoga scadenza è prevista dall'art. 3, comma 3, del D.M. 17.6.2014 per la conservazione elettronica.</p> <p>In deroga a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – risulti aggiornato sui supporti elettronici; – sia stampato su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza (art. 7, comma 4-quater, del D.L. 357/94). |
| 12.2 | <p>STAMPA O CONSERVAZIONE ELETTRONICA</p> <p>Con la risoluzione n. 16 del 28.3.2022, l'Agenzia Entrate ha ribadito che la disposizione richiamata non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei registri restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai fini della regolarità, non hanno l'obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al 2019 ai sensi dell'art. 5, comma 16, del D.L. 41/2021) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; – entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del D.M. 17.6.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario. |
| 13 | <p>AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> |
| | <p>Con D.M. 4.2.2022, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19.3.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> – è stata riaperta la concessione di contributi per iniziative formative per accrescere competenze e capacità professionali di imprenditori ed operatori del settore autotrasporto di merci per conto di terzi, in base alle risorse disponibili per il 2021; – sono state stabiliti modalità e termini di presentazione delle relative domande ed ulteriori disposizioni attuative. |

| | |
|--------------------|--|
| <p>13.1</p> | <p>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</p> <p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1071 del 21.10.2009 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie; – sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. |
| <p>13.2</p> | <p>INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI</p> <p>Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – avviata dal 19.4.2022; – terminata entro il 6.8.2022. <p>Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 19.4.2022, purché successivi al 19.3.2022.</p> <p>Esclusioni</p> <p>Sono invece esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto; – formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. <p>Formazione a distanza</p> <p>In considerazione dello stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale, ma non esclusiva, dei corsi. I corsi che sono svolti con strumenti informatici devono avere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti; – l'intero corso deve essere videoregistrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; – i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza; – le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione; – al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza. |
| <p>13.3</p> | <p>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</p> <p>I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea n. 651 del 17.6.2014; – nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro; – sulla base dei previsti massimali. <p>Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:</p> |

| | |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); – 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità); – 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità); – 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità). <p>I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 400.000,00 euro.</p> <p>Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ore di formazione: 30 per ciascun partecipante; – compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora; – compenso dei <i>tutor</i>: 30,00 euro per ogni ora; – servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili. <p>Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai <i>tutor</i>, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.</p> |
| 13.4 | <p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 12"; – al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, all'indirizzo dg.ss@pec.mit.gov.it e al soggetto gestore "Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni" all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it; – utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/sites/default/files/media/domanda_incentivi_formazione_12_ed_itabile.pdf), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale; – a partire dal 19.3.2022 ed entro il 17.5.2022. <p>Dati da indicare nella domanda</p> <p>In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dati identificativi del richiedente; – soggetto attuatore delle azioni formative; – programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, numero e tipologia dei destinatari dell'iniziativa e numero complessivo delle ore di insegnamento; – calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso se svolto in videoconferenza); – preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei <i>tutor</i>, altri costi per l'erogazione della formazione, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato); sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità. |
| 13.5 | <p>RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI</p> <p>Entro 60 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – una relazione di fine attività; – una rendicontazione dei costi sostenuti. |

| | |
|------|---|
| | <p>Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elenco dei partecipanti; – documentazione comprovante presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; – documentazione comprovante eventuale caratteristica di piccola o media impresa; – se la formazione è svolta a distanza, registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; – registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; – dettaglio dei costi per singole voci. <p>Certificazione della documentazione contabile</p> <p>La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.</p> <p>Il relativo costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza; – non concorrerà però a determinare le previste soglie. <p>Modalità di presentazione</p> <p>La presentazione della documentazione in esame dovrà essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 12"; – al soggetto gestore all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, all'indirizzo dg.ss.@pec.mit.gov.it. <p>La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.</p> |
| 13.6 | <p>VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE</p> <p>Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.</p> |
| 13.7 | <p>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>L'erogazione dei contributi è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al termine della realizzazione del progetto formativo; – previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti. <p>Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto tra le imprese aventi diritto.</p> |
| 13.8 | <p>REVOCA DEI CONTRIBUTI</p> <p>I contributi sono revocati in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del decreto; – mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura; – mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda; – dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi. <p>Restituzione del contributo già erogato</p> <p>Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.</p> |

| | |
|-------------|--|
| 14 | RITENUTE E IVA - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER LE IMPRESE DI ALLEVAMENTO AVICUNICOLO E SUINICOLO - CHIARIMENTI |
| | <p>L'art. 3, comma 6-<i>quater</i>, del D.L. 228/2021 (cosiddetto "Milleproroghe"), inserito in sede di conversione nella L. 15/2022, ha previsto la proroga al 31.7.2022 di alcuni versamenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 30.6.2022, in favore delle imprese che operano in aree soggette a particolari restrizioni.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 29.3.2022, ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga in esame.</p> |
| 14.1 | <p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>La proroga riguarda le imprese che, alla data dell'1.1.2022, esercitano l'attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze relative all'influenza aviaria e alla peste suina africana, disposte dalle autorità competenti.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la proroga riguarda i soggetti che svolgono, ad esempio, le attività di cui ai codici Ateco 01.47.00 - Allevamento di pollame, 01.49.10 - Allevamento di conigli e 01.46.00 - Allevamento di suini; – tali attività devono essere svolte "in via non marginale" rispetto all'attività complessivamente esercitata; tale requisito si ritiene sussistente nell'ipotesi in cui le previste attività abbiano generato un volume d'affari non inferiore al 10% di quello complessivo; – qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva all'1.1.2022, la proroga può trovare applicazione solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30.6.2022. |
| 14.2 | <p>VERSAMENTI PROROGATI</p> <p>La proroga al 31.7.2022 riguarda i termini di versamento che scadono nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 30.6.2022, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i soggetti interessati operano in qualità di sostituti d'imposta; – trattenute relative alle addizionali regionale e comunale IRPEF, effettuate in qualità di sostituti d'imposta; – IVA. <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie; – sono, quindi, esclusi dal beneficio i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, anche qualora si tratti di somme dovute a seguito dell'applicazione di istituti deflattivi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione, conciliazione); – sono altresì esclusi i versamenti effettuati dal contribuente avvalendosi del ravvedimento operoso. |
| 14.3 | <p>EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI PROROGATI</p> <p>In relazione ai versamenti prorogati al 31.7.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono dovuti interessi.</p> |
| 14.4 | <p>VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che eventuali versamenti già effettuati, che rientrerebbero nella proroga, non potranno essere oggetto di rimborso.</p> |

| | |
|-------------|--|
| 15 | CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022 - COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO - PROROGA ALL'8.4.2022 |
| | Con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.3.2022, è stato prorogato dal 31.3.2022 all'8.4.2022 il termine per la presentazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2022 (art. 57-bis, comma 1- <i>quater</i> , del D.L. 50/2017). La proroga è stata disposta tenendo conto dei problemi tecnici che hanno interessato la piattaforma informatica per l'invio delle comunicazioni. |
| 16 | CREDITO D'IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PERCENTUALE DI FRUIZIONE E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE |
| | Con provvedimento n. 88902 del 18.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fissato la percentuale effettiva di fruizione del credito d'imposta riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, in relazione al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto nell'anno 2021, di cui all'art. 67-bis del D.L. 73/2021. |
| 16.1 | RICONOSCIMENTO INTEGRALE Considerato che l'ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, il credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo del canone indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. |
| 16.2 | CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZABILE Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24. |
| 16.3 | UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 Il credito d'imposta spettante è utilizzabile dai beneficiari: – esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97; – presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Codice tributo Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 22.3.2022 è stato istituito il codice tributo "6973". Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24: – il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; – nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA". |
| 17 | CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE |
| | Con la risoluzione n. 13 del 21.3.2022, l'Agenzia delle Entrate: – ha istituito l'apposito codice tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022, di cui all'art. 15 del D.L. 4/2022; – ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso. |

| | |
|------|--|
| 17.1 | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE PER IL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022</p> <p>L'art. 15 del D.L. 4/2022 riconosce un credito d'imposta per le imprese energivore ex D.M. 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.</p> <p>Il credito è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 21/2022, il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34, comma 1, della L. 388/2000 e all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007; – è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i cosiddetti "bonus edilizi". |
| 17.2 | <p>CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo "6960" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; – nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". |
| 18 | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE - PERCENTUALE DI FRUIZIONE E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</p> |
| | <p>Con provvedimento n. 102326 del 31.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 30,3745% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (cosiddetto "bonus acqua potabile"), disciplinato dall'art. 1, commi 1087 – 1088, della L. 178/2020.</p> |
| 18.1 | <p>CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE</p> <p>L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 153000 del 16.6.2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.</p> |
| 18.2 | <p>CASSETTO FISCALE</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 18.3 | <p>CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta in esame, con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 1.4.2022 è stato istituito il codice tributo "6975".</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; – nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”. |
| 19 | <p>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - CHIARIMENTI</p> |
| | <p>Con la risposta a interpello n. 107 del 14.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento (necessario per determinare il credito d’imposta per investimenti applicabile), rileva il momento della consegna del bene qualora nel contratto le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente (ad esempio, montaggio, collaudo).</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, queste ultime, seppur importanti ai fini del funzionamento dell’impianto, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.</p> |
| 20 | <p>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - SPESE RIMBORSATE DALLA CAPOGRUPPO</p> |
| | <p>Con la risposta a interpello n. 143 del 21.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-<i>bis</i> del D.L. 50/2017, il ribaltamento delle spese ad altri soggetti del gruppo non incide sul loro riconoscimento nell’ambito dell’agevolazione.</p> <p>Nel caso di specie, le spese in questione rilevano ai fini della determinazione del reddito d’impresa in quanto inerenti all’attività della società che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per converso, contrattualmente l’onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto nella sottoscrizione del contratto agisce in nome proprio sia pur su incarico della capogruppo.</p> <p>Nonostante l’onere dal punto di vista economico di tali spese è sostanzialmente sostenuto dalla capogruppo, la società ne assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente benefici in termini di maggiori vendite.</p> <p>L’Agenzia rileva inoltre che il rimborso del costo da parte della capogruppo concorre alla determinazione del reddito della stessa società.</p> |
| 21 | <p>SCONTO RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI CHE CORRISPONDONO IL VALORE NORMALE - REGIME FISCALE</p> |
| | <p>Con la risposta a interpello n. 158 del 25.3.2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul regime fiscale degli sconti riconosciuti ai lavoratori per l’acquisto dei prodotti commercializzati dalla società di cui sono dipendenti.</p> |
| 21.1 | <p>REGIME FISCALE</p> <p>La rilevanza reddituale, in questo caso, deve essere considerata tenuto conto di quanto previsto dall’art. 51, comma 1, del TUIR.</p> <p>Come chiarito con la C.M. n. 326 del 23.12.97 (par. 2.3.1), il reddito da assoggettare a tassazione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – valore normale, se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente; – differenza tra valore normale del bene ricevuto e somme pagate, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme. |
| 21.2 | <p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso di specie, una società di commercio all’ingrosso riconosce ai propri dipendenti la possibilità di acquistare, mediante il <i>badge</i> aziendale, propri prodotti commercializzati con uno sconto del 5% sul prezzo di vendita (non cumulabile con altri sconti applicati alla clientela in altri periodi dell’anno), entro il limite della retribuzione netta.</p> <p>Inoltre, seppur scontato, il prezzo pagato dai dipendenti per tali prodotti rimane</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>comunque superiore al costo sostenuto dalla società per l'acquisto dei prodotti.</p> <p>Considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli "sconti d'uso", l'Agenzia delle Entrate non ha ritenuto imponibile l'importo corrispondente a tale sconto.</p> |
| 22 | REGIME AGEVOLATO PER DOCENTI E RICERCATORI - PROROGA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
| | <p>Con provvedimento n. 102028 del 31.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio della facoltà, per i docenti e ricercatori trasferiti in Italia prima del 2020, di prolungare la durata del regime agevolativo previsto dall'art. 44 del D.L. 78/2010, in presenza di specifiche condizioni, legate al numero di figli minorenni o all'acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (art. 5, comma 5-ter e 5-quater, del D.L. 34/2019, inseriti dall'art. 1, comma 763, della L. 234/2021).</p> |
| 22.1 | <p>MODALITÀ DI FRUIZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI</p> <p>I lavoratori dipendenti presentano apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30.06 dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione; per i lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il 31.12.2021, la presentazione deve essere effettuata entro il 27.9.2022.</p> |
| 22.2 | <p>VERSAMENTO DELL'“ONERE DI INGRESSO”</p> <p>Entro gli stessi termini sopra indicati va effettuato il versamento, mediante il modello F24, del cosiddetto "onere di ingresso" (di importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione).</p> |
| 22.3 | <p>MODALITÀ DI FRUIZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI</p> <p>I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento del suddetto onere.</p> |
| 23 | NOTA DI VARIAZIONE IVA - PROCEDURE CONCORSUALI - AMBITO APPLICATIVO - PRESCRIZIONE DEL CREDITO |
| | <p>Con la risposta a interpello n. 100 del 9.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di operare la variazione in diminuzione dell'IVA, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 26 del DPR 633/72, anche per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 15 del D.L. 98/2011.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la successiva risposta a interpello n. 102 del 10.3.2022, ha inoltre chiarito che la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure "simili" all'estinzione dell'operazione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, ex art. 26, comma 2, del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto consegue all'inerzia ingiustificata del creditore.</p> |
| 23.1 | <p>LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</p> <p>Secondo la risposta a interpello n. 100 del 9.3.2022, la liquidazione coatta amministrativa, contemplata all'art. 26 del DPR 633/72, non è riconducibile esclusivamente alla procedura di cui al R.D. 267/42, comprendendo anche quella regolata dall'art. 15 del D.L. 98/2011.</p> <p>Nota di variazione e diritto di detrazione</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che, in ragione della nuova disciplina di cui all'art. 26 del DPR 633/72, introdotta dall'art. 18 del D.L. 73/2021, con efficacia per le procedure "avviate dal 26 maggio 2021 compreso" (D.L. 228/2021 convertito nella L. 15/2022), la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ovvero, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata, tra gli altri, la sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero è pronunciato il provvedimento che ordina la</p> |

| | |
|-------------|---|
| | liquidazione coatta amministrativa. Il momento entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuato nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota (circolare n. 20/2021). |
| 23.2 | INSINUAZIONE AL PASSIVO E PRESCRIZIONE DEL CREDITO Nella risposta a interpello n. 102 del 10.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito due rilevanti chiarimenti, osservando che: – per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (<i>ante</i> D.L. 73/2021), non ricorre il requisito dell'infruttuosità della procedura ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l'accertata incapienza del patrimonio del debitore, ma per l'intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l'ammissione al passivo del creditore; – la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure "simili" all'estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all'art. 26, comma 2, del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa, così alterando il rapporto tra le parti, consegue, diversamente dalla risoluzione o dal recesso, all'inerzia ingiustificata del creditore (Corte di Giustizia UE causa C-146/19 del 11.6.2020). |
| 24 | PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS |
| | Con comunicato stampa del 28.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione sul proprio sito Internet dell'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021. L'elenco è stato contestualmente comunicato al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). |
| 24.1 | AVVIO DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL RUNTS In base all'art. 34, comma 2, del D.M. 106/2020, la pubblicazione dell'elenco era strumentale all'avvio delle procedure di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS. Conseguentemente, a decorrere dal 28.3.2022, gli enti con qualifica di ONLUS possono presentare la domanda di iscrizione tramite il portale del RUNTS. Gli enti che, al 22.11.2021, risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale non devono effettuare la richiesta di iscrizione al RUNTS, in quanto rientrano nella procedura di migrazione automatica. |
| 24.2 | TERMINE FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il termine finale per la presentazione delle domande di iscrizione al RUNTS è fissato al 31.03 del periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017). Ove la domanda non sia presentata entro tale ultimo termine, l'ente che non proceda allo scioglimento sarebbe obbligato a devolvere il proprio patrimonio nei limiti dell'incremento maturato durante il periodo in cui è stato iscritto all'anagrafe unica (art. 34, comma 14, del D.M. 106/2020). |
| 25 | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - PASSAGGIO AL RUNTS - REGIME IVA |
| | Con risposta a interpello n. 92 del 3.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attività di trasporto sanitario svolta da un'organizzazione di volontariato a favore di una ASL non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 266/91, a condizione che: – le somme ricevute dall'ente costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute; – l'ente abbia conservato la qualifica di organizzazione di volontariato anche a seguito dell'avvio delle procedure di trasmigrazione dei dati dai registri regionali e provinciali al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). |

| | |
|-------------|---|
| | <p>Nel caso specifico, ipotizzando sussistenti le condizioni richiamate, viene precisato che l'organizzazione di volontariato non è tenuta ad aprire la partita IVA, né ad emettere fattura verso la ASL, purché l'attività rientri tra quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (escluse quelle diverse di cui al successivo art. 6 del medesimo decreto).</p> |
| 26 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE TRAMITE COMMISSIONARIO - REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA |
| | <p>Secondo quanto chiarito con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 101 del 10.3.2022, le cessioni intracomunitarie dirette e le vendite a distanza UE sono non imponibili IVA, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93, anche quando sono poste in essere tramite un commissionario alla vendita.</p> |
| 26.1 | <p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso specifico, una società (X) stipula con un'azienda olandese (Z) un contratto di commissione nell'ambito del quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i beni e la proprietà della merce sono trasferiti direttamente dal magazzino italiano di X al cliente finale estero; – la società X emette fattura nei confronti della società Z, mentre quest'ultima, con la posizione IVA aperta nello Stato membro di destinazione, emette a sua volta il documento nei confronti del cliente finale con applicazione dell'IVA locale. |
| 26.2 | <p>INQUADRAMENTO AI FINI IVA</p> <p>L'Agenzia afferma che nella nozione di "cessione di beni" sono compresi anche i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (art. 2, comma 1 n. 3, del DPR 633/72). Pertanto, anche tali operazioni rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 41, comma 1 lett. a), del D.L. 331/93.</p> <p>Poiché nel contratto di commissione l'operazione effettuata mantiene, ai fini IVA, la stessa natura oggettiva nel rapporto tra committente e commissionario, l'Agenzia afferma che il regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 41, comma 1 lett. a), del D.L. 331/93 si applica anche nel caso di specie, ossia alla cessione che intercorre tra il committente X e il commissionario Z.</p> <p>Pertanto, si considera superata l'interpretazione fornita con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115 del 9.7.2001.</p> |
| 26.3 | <p>PROVA DEL TRASFERIMENTO DELLA MERCE</p> <p>Per quanto attiene alla prova del trasferimento della merce a destinazione ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA, l'Agenzia ritiene idoneo il set documentale rappresentato dall'istante, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il cosiddetto "AWB" (<i>Airwaybill</i>) di presa in carico della merce da parte del trasportatore; – un <i>report</i> in cui sono riportate le informazioni relative alle cessioni effettuate; – un "SBI" (<i>self bill invoice</i>), con dichiarazione di avvenuta spedizione a destino. <p>Da tali documenti, infatti, sembra possibile ricavare con sufficiente evidenza che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente (si veda anche circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 12.5.2020).</p> |
| 27 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA - MEZZI DI PROVA |
| | <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 146 del 22.3.2022 ha riconosciuto la legittimità dell'e-AD (documento amministrativo elettronico) quale mezzo di prova delle cessioni intracomunitarie per i beni soggetti ad accisa.</p> <p>Il documento di prassi ha, più in generale, esaminato i mezzi di prova richiesti per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 41, comma 1, del D.L. 331/93, tra i quali vi è la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro dell'UE. La spedizione o il trasporto possono peraltro essere eseguiti dal cedente, dal commissionario o da terzi per loro conto.</p> |

| | |
|------|--|
| 27.1 | <p>PROVA DEL TRASPORTO INTRA-UE</p> <p>L'art. 41, comma 1, del D.L. 331/93 non contiene alcuna specifica previsione in merito alla documentazione che il fornitore deve produrre per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni. A tal fine, è stata introdotta una presunzione relativa all'avvenuto trasporto (art. 45-<i>bis</i> del Regolamento UE 282/2011), diversa a seconda che i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (paragrafo 1 lettera a) o che siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto (paragrafo 1 lettera b).</p> <p>In merito al rapporto tra la presunzione di cui al citato art. 45-<i>bis</i> e la prassi nazionale, emanata nel corso degli anni, in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per i soggetti passivi di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta (circolare n. 12/2020).</p> |
| 27.2 | <p>PROVA PER I PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA</p> <p>Anche sulla base del suddetto chiarimento, la risposta n. 146/2022 conferma che, nel caso in cui siano ceduti beni soggetti ad accisa, vi sia la possibilità di fornire prova del trasporto intracomunitario mediante il documento e-AD, eventualmente in alternativa rispetto al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o ad altro documento di trasporto della merce.</p> |
| 28 | <p>IVA - OPERAZIONI RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE IN "ALTO MARE" - REGIME DI NON IMPONIBILITÀ</p> |
| | <p>Con le risposte a interpello n. 97 del 8.3.2022 e n. 120 del 17.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al regime di non imponibilità IVA delle navi adibite alla navigazione in "alto mare", di cui all'art. 8-<i>bis</i> del DPR 633/72.</p> |
| 28.1 | <p>AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA</p> <p>La risposta a interpello n. 120 del 17.3.2022, rettificando la precedente risposta 8.3.2022 n. 97, ha individuato l'ambito di applicazione del requisito della navigazione in "alto mare", da rispettare ai fini del regime di non imponibilità IVA.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione della navigazione in "alto mare" si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.</p> |
| 28.2 | <p>NAVI AVVIATE ALLA DEMOLIZIONE</p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 97 del 8.3.2022 ha stabilito che il requisito della navigazione in "alto mare", ai fini del regime di non imponibilità IVA, deve sussistere anche per le operazioni di demolizione.</p> <p>In tal caso, occorrerà fare riferimento alla percentuale di navigazione in "alto mare" effettuata nell'ultimo anno di utilizzo della nave.</p> |
| 28.3 | <p>PROCEDURA PER I FORNITORI INDIRETTI</p> <p>Ai fini procedurali, il cessionario o committente in possesso dei requisiti per la navigazione in "alto mare", come nel caso delle imprese di demolizione, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate un apposito modello di dichiarazione.</p> <p>Nel caso in cui vi siano anche rapporti di subfornitura, il fornitore "diretto" deve comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, ai propri cedenti e prestatori (cosiddetti fornitori "indiretti"), i quali abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità IVA.</p> <p>Ciascun fornitore (diretto o indiretto) è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse in base al predetto regime.</p> |